

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di strutture abitative temporanee prefabbricate realizzate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

Presentata il 9 ottobre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si è resa necessaria e improcrastinabile a seguito di un caso clamoroso, che ha fatto eco su tutti i *media*, di ordinanza di demolizione e misura di sequestro preventivo emanate per l'abitazione prefabbricata in legno di un'anziana signora residente nel comune di Fiastra in provincia di Macerata. Si tratta di una struttura costruita per far fronte alla situazione di emergenza creatasi dalla dichiarazione di inagibilità dell'abitazione della signora in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il centro-Italia a decorrere dal 24 agosto

2016. La soluzione alternativa del *container* si è dimostrata infatti impraticabile per l'anziana signora, poiché le condizioni di vita, al limite della sopravvivenza, inficiavano pesantemente la sua salute.

Tale caso ha portato alla luce ulteriori situazioni analoghe di circa 300 costruzioni, costruite per far fronte all'emergenza connessa agli eventi sismici del 2016 e del 2017 nel centro-Italia.

Infatti, i tre decreti-legge emanati per far fronte all'emergenza hanno previsto strutture e moduli provvisori da insediare su aree indicate dai comuni colpiti dal

sisma, con lo scopo di garantire la continuità della vita sociale nei luoghi colpiti dal sisma e di evitare lo spopolamento dei paesi e l'esodo verso territori meno esposti ai terremoti.

Tuttavia, i tempi tecnici dimostratisi estremamente lunghi per le gare di appalto, le attività di installazione dei *container*, i lavori delle urbanizzazioni e le forniture dei servizi, nonché le condizioni comunque difficili della vita nei *container*, specialmente per la popolazione anziana, hanno spinto i cittadini a cercare di provvedere ad autonome sistemazioni, ferma restando la volontà di non abbandonare i propri luoghi. Ancora più lunghi si sono dimostrati i tempi per l'allestimento delle casette delle soluzioni abitative in emergenza.

Pertanto, anche alcune amministrazioni comunali hanno manifestato l'esigenza di consentire ai propri cittadini, che a causa degli eventi sismici abbiano la propria abitazione in condizioni di inagibilità, di costruire un prefabbricato alternativo, in un terreno di proprietà, anche in considerazione della rigidità della stagione invernale nei luoghi colpiti dal terremoto e dei lunghi tempi prospettati per la ricostruzione vera e propria *post* sisma.

Purtroppo, la normativa nazionale non permette l'installazione di manufatti provvisori o prefabbricati da parte di privati anche se di ridotte dimensioni, al di fuori delle *roulotte*, e qualsiasi iniziativa di questo tipo, attualmente, deve essere dichiarata illegittima da parte dell'amministrazione comunale, con obbligo della restituzione in pristino dei luoghi. Nel caso del terremoto nel centro-Italia, la situazione è aggravata dall'esteso vincolo paesaggistico vigente sul territorio, che rende illegittima e insanabile qualsiasi costruzione priva di autorizzazione paesaggistica.

Con la presente proposta di legge prevediamo una modifica normativa che tiene conto di tutti i casi di emergenza e dell'estremo disagio che vive la popolazione colpita da calamità, da applicare non solo alla situazione emergenziale del centro-Italia ma a tutte le situazioni analoghe qualora riconosciuto lo stato di emergenza di carattere nazionale.

Con il comma 1 dell'articolo 1 si è ritenuto opportuno intervenire sull'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, in determinati casi, consente all'autorità amministrativa di accertare l'eventuale compatibilità paesaggistica di lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica ed, eventualmente, dichiarare la compatibilità, previo pagamento di sanzioni. Pertanto, si inserisce una novella che prevede la dichiarazione, per legge, della compatibilità paesaggistica per tutti i lavori e le opere, anche se in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale. Ovviamente in tali casi non si fa luogo a sanzioni.

Parimenti, con il comma 2 dell'articolo 1, si interviene sull'articolo 6 del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina l'attività edilizia libera, inserendo una novella che prevede, accanto alla possibilità già vigente di installare manufatti temporanei per soli novanta giorni, anche la possibilità di realizzare lavori e opere in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale.

Le condizioni indispensabili per l'applicazione di tali norme sono:

1) la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

2) l'installazione, in un'area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale;

3) l'acquisto autonomo delle strutture, in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla protezione civile.

Ovviamente il diritto a una soluzione abitativa di emergenza consegnata dalla protezione civile presume la dichiarazione dello stato di inagibilità dell'abitazione principale.

Alla fine del periodo dello stato di emergenza si chiede il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

Allo scopo di risolvere le situazioni in corso conseguenti allo stato di emergenza provocato dal terremoto nel centro-Italia, al comma 3 dell'articolo 1 si prevede la nullità delle ordinanze di demolizione e di restituzione in pristino nonché delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della legge per tutti i lavori e le opere che rispettino le condizioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Si auspica la massima attenzione sulla presente proposta di legge da parte di tutti i gruppi parlamentari per poter dare risposte concrete e rapide alla popolazione residente nei territori devastati dal distruttivo terremoto nel centro-Italia e a tutti i cittadini che potranno essere interessati, in futuro, da calamità naturali di rilevanza nazionale, tenuto conto, da una parte, della necessità di creare condizioni eque per tutti i cittadini non raggiungibili con una norma derogatoria per la sola situazione di emergenza attuale e, dall'altra, della notevole fragilità che caratterizza il territorio del nostro Paese e della frequenza con la quale si verificano, purtroppo, i fenomeni calamitosi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

« *5-bis.* È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica per tutti i lavori e le opere, anche se in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a condizione che consistano nell'installazione, in un'area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla protezione civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 ».

2. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserita la seguente:

« *e-bis.1)* i lavori e le opere realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a condizione che consistano nell'installazione, in un'area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla protezione civile; a seguito della conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, stabilita dagli strumenti urbani-

stici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile; ».

3. Le ordinanze di demolizione e di restituzione in pristino nonché le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori e le opere che rispettano le condizioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulle.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL005520